



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 2/2018 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone,

Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2018

INDICE

(maggio-agosto 2018)

<i>In evidenza</i>	10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 31 maggio 2018, C-633/16, <i>Ernst & Young P/S contro Konkurrenserådet</i>	20
Parte I - <i>Decisioni</i>	14	Contratti dei consumatori	21
Area Civile	15	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 17 maggio 2018, C-147/16, <i>Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW contro Susan Romy Jozef Kuijpers</i>	21
Cittadinanza dell'Unione europea	15	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 31 maggio 2018, C-483/16, <i>Zsolt Szíber contro ERSTE Bank Hungary Zrt</i>	21
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 maggio 2018, cause riunite C-331/16 e C-366/16, <i>K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretariato di stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi) e H. F. contro Belgische Staat (Stato belga)</i>	15	Controllo alle frontiere, asilo, immigrazione	22
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 27 giugno 2018, C-230/17, <i>Erdem Deba Altiner, Isabel Hanna Ravn contro Udlændingestyrelsen</i>	16	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 8 maggio 2018, C-82/16, <i>K.A. e a. contro Belgische Staat (Stato belga)</i>	22
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 giugno 2018, C-246/17, <i>Ibrahim Diallo contro État belge</i>	17	Cooperazione giudiziaria in materia civile	23
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-673/16, <i>Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept contro Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, con l'intervento di: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării</i>	18	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 31 maggio 2018, C-335/17, <i>Neli Valcheva contro Georgios Babanarakis</i>	23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 12 luglio 2018, causa C-89/17, <i>Secretary of State for the Home Department</i>	18	Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 31 maggio 2018, C-306/17, <i>Éva Nothartová contro Sámson József Boldizsár</i>	24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 25 luglio 2018, C-679/16, <i>A</i>	19	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 28 giugno 2018, C-512/17, <i>HR con l'intervento di KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu</i> ,.....	24
Concentrazione tra imprese	20	Sentenza della Corte (Nona Sezione), 6 giugno 2018, C-250/17, <i>Virgílio Tarragó da Silveira contro Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA</i>	25
		Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 giugno 2018, C-83/17, <i>KP contro LO</i>	26

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 giugno 2018, C-20/17, <i>Vincent Pierre Oberle</i>	26	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 giugno 2018, C-163/16, <i>Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS contro Van Haren Schoenen BV</i>	32
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 giugno 2018, C-1/17, <i>Petronas Lubricants Italy SpA contro Livio Guida</i>	27	Proprietà intellettuale e industriale ...	33
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 5 luglio 2018, C-27/17, <i>AB flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione</i>	27	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 giugno 2018, C-681/16, <i>Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group contro Orifarm GmbH</i>	33
Dati personali	28	Protezione internazionale	34
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-210/16, <i>Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contro Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH</i> , con l'intervento di: <i>Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht</i>	28	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 31 maggio 2018, C-647/16, <i>Adil Hassan contro Préfet du Pas-de-Calais</i>	34
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 luglio 2018, C-25/17, <i>Tietosuojavaltuutettu</i>	29	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 19 giugno 2018, C-181/16, <i>Sadikou Gnandi contro État belge</i>	34
Diritto d'autore e diritti connessi	30	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 luglio 2018, C-585/16, <i>Serin Albeto</i>	35
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 agosto 2018, causa C-161/17, <i>Land Nordrhein-Westfalen contro Dirk Renckhoff</i>	30	Sentenza della Corte (Prima sezione), 25 luglio 2018, C-404/17, <i>A</i>	37
Libera circolazione dei capitali	30	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 luglio 2018, C-213/17, <i>X</i>	38
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 31 maggio 2018, C-190/17, <i>Lu Zheng contro Ministerio de Economía y Competitividad</i>	30	Area Lavoro	40
Libera circolazione delle merci	31	Lavoro a tempo determinato	40
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 giugno 2018, C-169/17, <i>Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino contro Administración del Estado</i>	31	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 25 luglio 2018, C-96/17, <i>Gardenia Vernaža Ayovi</i>	40
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 giugno 2018, C-39/17, <i>Lubrizol France SAS contro Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures</i> ..	31	Previdenza sociale dei lavoratori migranti	40
Marchi	32	Sentenza della Corte (Decima Sezione), 28 giugno 2018, C-2/17, <i>Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contro Jesús Crespo Rey, con l'intervento di Tesorería General de la Seguridad Social</i>	40
		Principio di non discriminazione	41
		Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-677/16, <i>Lucía Montero Mateos contro Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y</i>	

<i>Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid</i>	41	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 20 giugno 2018, C-108/17, <i>Enteco Balti UAB contro Muišinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos</i>	47
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 giugno 2018, C-451/16, <i>MB contro Secretary of State for Work and Pensions</i>	42	Sentenza della Corte (Settima Sezione), 13 giugno 2018, C-665/16, <i>Minister Finansów contro Gmina Wrocław</i>	48
Trasferimento d'impresa	43	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 5 luglio 2018, C-320/17, <i>Marle Participations SARL</i>	49
Sentenza della Corte (Decima Sezione), 11 luglio 2018, C-60/17, <i>Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA</i>	43	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 5 luglio 2018, C-544/16, <i>Marcandi Ltd, che agisce con la denominazione commerciale di Madbid</i>	50
Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro	43	Imposta sulle società	50
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 28 giugno 2018, C-57/17, <i>Eva Soraya Checa Honrado contro Fondo de Garantía Salarial</i> ..	43	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 giugno 2018, C-650/16, <i>A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contro Skatteministeriet</i> ,	50
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 25 luglio 2018, C-338/17, <i>Virginie Marie Gabrielle Guigo</i>	44	Tassazione dei dividendi	51
Area Tributaria	45	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 giugno 2018, C-480/16, <i>Fidelity Funds, Fidelity Investment Funds, Fidelity Institutional Funds contro Skatteministeriet</i> , con l'intervento di: NN (L) SICAV	51
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	45	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	52
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 maggio 2018, C-660/16 e C-661-16, <i>Finanzamt Dachau (amministrazione finanziaria di Dachau) contro Achim Kollroß (C-660/16), e Finanzamt Göppingen (amministrazione finanziaria di Goppingen) contro Erich Wirtl (C-661/16)</i>	45	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6 giugno 2018, C-49/17, <i>Koppers Denmark ApS contro Skatteministeriet</i>	52
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 maggio 2018, C-574/15, <i>Procedimento penale contro Mauro Scialdone</i>	45	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 giugno 2018, C-90/17, <i>Turbogás – Produtora Energética SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira</i>	52
Sentenza della Corte (Settima Sezione), 13 giugno 2018, C-421/17, <i>Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie</i>	46	Area Penale	54
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 giugno 2018, cause riunite C-459/17 e C-460/17, <i>SIGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) contro Ministre de l'Action et des Comptes publics</i>	46	Cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale	54
		Sentenza della Corte (Seconda Sezione) de 5 luglio 2018, C-390/16, <i>Dániel Bertold Lada</i>	54

Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale.....	
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-612/15, <i>Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov</i>	54
Mandato d'arresto europeo	56
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 25 luglio 2018, C-268/17, <i>AY</i>	56
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, <i>LM</i>	56
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, <i>LM</i>	57
Parte II - <i>Questioni pendenti</i>	59
Area Civile	60
Aiuti concessi dagli Stati	60
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Corte suprema di cassazione</i> (Italia) il 28 giugno 2017 – <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA</i> (Causa C-387/17).....	60
Contratti dei consumatori	61
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesgerichtshof</i> (Germania) il 17 luglio 2017 – <i>Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV</i> (Causa C-430/17)	61
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado de Primera Instancia de Barcelona</i> (Spagna) il 7 aprile 2017 – <i>Bankia S.A. / Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez</i> (Causa C-179/17)	61
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal Supremo</i> (Spagna) il 9 febbraio 2017 – <i>NCG Banco, S.A. (attualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A.) / Alberto García Salamanca Santos</i> (Causa C-70/17).....	62
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado de Primera Instancia de Alicante</i> (Spagna) il 12 settembre 2016 – <i>Bankia S.A. / Alfredo Sánchez Martínez e Sandra Sánchez Triviño</i> (Causa C-486/16)	63
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada</i> (Spagna) il 15 febbraio 2016 – <i>Bankia S.A. / Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez e Sheyla-Jeanneth Felix Caiza</i> (Causa C-92/16)	63
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander</i> (Spagna) il 23 marzo 2016 – <i>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. / Fernando Quintano Ujeta e María Isabel Sánchez García</i> (Causa C-167/16)	64
Cooperazione giudiziaria in materia civile	65
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>High court of Justice, Family Division (England and Wales)</i> (Regno Unito) il 14 giugno 2018 – <i>UD / XB</i> (Causa C-393/18 PPU).....	65
Dati personali	65
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Augstākā tiesa</i> (Lettonia) il 12 giugno 2017 – <i>Sergejs Buivids</i> (Causa C-345/17)	65
Diritto al ricongiungimento familiare	65
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Raad van State</i> (Paesi Bassi) il 22 settembre 2017 – <i>Y.Z. e a., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie</i> (Causa C-557/17)	65
Diritto d'autore e diritti connessi	66

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Högsta domstolen</i> (Svezia) il 28 settembre 2017 – <i>Riksåklagaren / Imran Syed</i> (Causa C-572/17).....	<i>Mensing / Finanzamt Hamm</i> (Causa C- 264/17).....	70
Area Lavoro	Tassazione delle plusvalenze relative a quote societarie	70
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Finanzgericht Baden- Württemberg</i> (Germania) il 4 ottobre 2017 – <i>Martin Wächter / Finanzamt Konstanz</i> (Causa C-581/17).....	70
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>High Court</i> (Irlanda) il 30 maggio 2017 – <i>Eugen Bogatu / Minister for Social Protection</i> (Causa C-322/17)	Indice <i>cronologico</i>	72
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Centrale Raad van Beroep</i> (Paesi Bassi) l'8 agosto 2017 – <i>Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / D. Balandin e a.</i> (Causa C-477/17)	delle decisioni	72
Ricorsi in materia di discriminazione sul lavoro		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Supreme Court</i> (Irlanda) il 22 giugno 2017 – <i>Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána/ Workplace Relations Commission</i> (Causa C-378/17).....		
Area Tributaria		
Imposta sul valore aggiunto		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesfinanzhof</i> (Germania) il 26 luglio 2017 – <i>A & G Fabrschul- Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel</i> (Causa C-449/17).....		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Francia) il 3 aprile 2017 – <i>Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances</i> (Causa C-165/17)		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Finanzgericht Münster</i> (Germania) il 17 maggio 2017 – <i>Harry</i>		

In evidenza

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito civile della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-210/16, *Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contro Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, con l'intervento di: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht*

Secondo la Corte, l'amministratore di una *fanpage* su *Facebook* è responsabile assieme a *Facebook* del trattamento dei dati dei visitatori della sua pagina. Qualora l'autorità di controllo di uno Stato membro (nella fattispecie l'*Unabhängiges Landeszentrum* in Germania) intenda esercitare nei confronti di un organismo stabilito sul territorio di tale Stato membro (nella fattispecie la *Wirtschaftsakademie*) i poteri d'intervento previsti dalla direttiva 95/46 a motivo di violazioni delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, commesse da un terzo responsabile del trattamento di tali dati che ha la propria sede in un altro Stato membro (nella fattispecie la *Facebook Ireland*), tale autorità di controllo è competente a valutare, in modo autonomo rispetto all'autorità di controllo di quest'ultimo Stato membro (Irlanda), la liceità di un siffatto trattamento di dati e può esercitare i suoi poteri d'intervento nei confronti dell'organismo stabilito sul proprio territorio senza previamente richiedere l'intervento dell'autorità di controllo dell'altro Stato membro¹.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 agosto 2018, causa C-161/17, *Land Nordrhein-Westfalen contro Dirk Renckhoff*

Il *Bundesgerichtshof* chiede se la nozione di comunicazione al pubblico comprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore².

Con la sua sentenza la Corte risponde in maniera affermativa. Innanzitutto, la Corte ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d'autore alla condizione (che spetta al giudice nazionale verificare) che essa costituisca una creazione intellettuale dell'autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest'ultimo nella realizzazione di tale fotografia. Inoltre, la Corte constata che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dalla direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un'opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell'autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell'autore di detta opera. Infatti, la direttiva mira ad instaurare un livello elevato di protezione a favore degli autori, al fine di consentire loro di ottenere un adeguato compenso per l'utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.

Nella fattispecie, la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet (la fotografia era stata copiata, tra i due caricamenti in rete, su un server privato), deve essere qualificata come messa a disposizione e, di conseguenza, come atto di comunicazione.

Tale messa in rete dà la possibilità ai visitatori del sito Internet sul quale tale messa in rete è effettuata (nella fattispecie, il sito internet della scuola) di avere accesso a detta fotografia su tale sito Internet.

La messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, nelle circostanze come quelle di cui trattasi, dev'essere qualificata

¹ Comunicato stampa n. 81/18

² Comunicato stampa n. 123/18.

come messa a disposizione di un pubblico nuovo.

II. - Nell'area **lavoro**, sul lavoro a tempo determinato e sul principio di non discriminazione, si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-677/16, Lucia Montero Mateos contro Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Secondo la Corte, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede la corresponsione di alcuna indennità, ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per coprire temporaneamente un posto di lavoro durante lo svolgimento del procedimento di assunzione o di promozione ai fini della copertura definitiva di tale posto, come il contratto di *interinidad* di cui trattasi nel procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi, mentre un'indennità è corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell'estinzione del loro contratto di lavoro per un motivo oggettivo.

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-574/16, Grupo Norte Facility SA contro Angel Manuel Moreira Gómez

La Corte sottolinea che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale l'indennità versata ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato conclusi al fine di coprire l'orario di lavoro

lasciato vacante da un lavoratore che accede al pensionamento parziale, quali il contratto di sostituzione (*contrato de relevo*) di cui al procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati stipulati, è inferiore all'indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell'estinzione del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva.

III. - Nell'area **tributaria**:

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 giugno 2018, C-650/16, A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contro Skatteministeriet,

Secondo la Corte, l'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società residente che non abbia optato per un regime di consolidato fiscale internazionale come quello di cui al procedimento principale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro laddove, da un lato, tale società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione in parola e, dall'altro, essa ha cessato di percepire ricavi da quest'ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite siano prese in considerazione nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

IV. - Nell'area **penale** si richiama, in tema di mandato di arresto europeo:

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, LM

La Corte constata che, anche se lo Stato membro emittente prevede, come l'Ungheria a partire dall'inizio del 2017, mezzi di ricorso volti a verificare la legittimità delle condizioni di detenzione alla luce dei diritti fondamentali, le autorità giudiziarie dell'esecuzione restano obbligate a procedere ad un esame individuale della situazione di ciascuna persona interessata, al fine di assicurarsi che la loro decisione sulla

consegna di tale persona non esporrà quest'ultima a un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante a causa delle predette condizioni³.

La Corte ricorda che le autorità giudiziarie dell'esecuzione chiamate a decidere sulla consegna di una persona che è oggetto di un mandato d'arresto europeo devono valutare, in modo concreto e preciso, se, nelle circostanze di specie, sussista un rischio reale che nello Stato membro emittente tale persona sarà sottoposta a un trattamento inumano o degradante.

La Corte precisa che dette autorità sono tenute unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali, secondo le informazioni a loro disposizione, sia concretamente previsto che la persona interessata sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria. La conformità, alla luce dei diritti fondamentali, delle condizioni di detenzione negli altri istituti penitenziari dove detta persona potrebbe eventualmente essere incarcerata in seguito rientra nella sola competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente.

In terzo luogo, la Corte dichiara che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti ai fini di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante.

In quarto luogo, qualora l'autorità giudiziaria emittente garantisca che la persona interessata non sarà sottoposta ad un trattamento inumano o degradante a causa delle sue concrete e precise condizioni di detenzione a prescindere dall'istituto penitenziario in cui sarà incarcerata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, tenuto conto della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, e sulla quale si fonda il sistema del mandato d'arresto europeo, deve fidarsi di tale garanzia, perlomeno in assenza di qualsivoglia elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di

un determinato istituto penitenziario siano contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti.

Qualora siffatta garanzia non promani da un'autorità giudiziaria, come nel presente caso, l'affidabilità di una simile garanzia deve essere determinata procedendo a una valutazione globale dell'insieme degli elementi a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

In tema di frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale, si conferma il principio affermato nella sentenza 5 dicembre 2017, C-42/17, *M.A.S. e M.B.*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-612/15, Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov

Secondo la Corte, l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli articoli 368 e 369 del *Nakazatelno protsesualen kodeks* (codice di procedura penale), nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.

V. - La Corte di giustizia ha deciso di sostituire con iniziali, in tutti i documenti pubblicati, i nomi delle persone fisiche coinvolte nei procedimenti pregiudiziali presentati a partire dal 1° luglio 2018⁴.

L'intento espresso dalla Corte è quello di assicurare la protezione dei dati delle persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali, garantendo allo stesso tempo l'informazione dei

³ Comunicato stampa n. 114/18.

⁴ Comunicato stampa n. 96/18 del 29 giugno 2018.

cittadini e la pubblicità della giustizia. Allo stesso modo, sarà eliminato qualsiasi elemento supplementare atto a consentire l'identificazione delle persone implicate.

Tali misure non incidono sulle modalità di trattazione delle cause a opera della Corte e sullo svolgimento del procedimento, sottoposto alle previsioni di cui all'art. 95 del regolamento di procedura, e, in particolare, delle udienze di discussione che continueranno a svolgersi secondo le modalità attuali.

Parte I - *Decisioni*

Area Civile

Cittadinanza dell'Unione europea

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 maggio 2018, cause riunite C-331/16 e C-366/16, *K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretariato di stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi) e H. F. contro Belgische Staat (Stato belga)*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Tribunale dell'Aia, sede di Middelburg, Paesi Bassi) (C-331/16) e dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione del contenzioso per gli stranieri, Belgio) (C-366/16)*

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma – Limitazione del diritto d'ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società – Persona la cui domanda di asilo è stata respinta per motivi di cui all'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE – Articolo 28, paragrafo 1 – Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) – Protezione contro l'allontanamento – Soggiorno nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti – Motivi imperativi di pubblica sicurezza – Nozione.

1) L'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che il fatto che il cittadino dell'Unione europea o il cittadino di un paese terzo, familiare di detto cittadino, che chiede il rilascio di un permesso di soggiorno in uno Stato membro, sia stato in passato destinatario di una decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1, sezione F, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e completata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, o dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, non consente alle autorità competenti di tale Stato membro di considerare automaticamente che la sua semplice presenza sul territorio di tale Stato costituisca, indipendentemente dall'esistenza di un rischio di recidiva, una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, tale da giustificare l'adozione di misure di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

La constatazione dell'esistenza di una tale minaccia deve essere fondata su una

valutazione, da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, del comportamento personale dell'interessato, che prenda in considerazione le conclusioni della decisione di esclusione dal beneficio dello status di rifugiato e gli elementi su cui essa è fondata, in particolare la natura e la gravità dei crimini o degli atti che gli sono contestati, il livello del suo coinvolgimento personale in essi, l'eventuale esistenza di motivi di esonero da responsabilità penale e l'esistenza di una condanna penale. Tale valutazione globale deve anche tenere conto del tempo trascorso dalla presunta commissione di tali crimini o atti nonché del comportamento successivo di tale persona, e in particolare considerare se tale comportamento manifesti la persistenza di un atteggiamento che attenti ai valori fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 TUE, in un modo che potrebbe turbare gravemente la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione. Il solo fatto che il comportamento passato di tale individuo s'inserisca nel contesto storico e sociale specifico del suo paese di origine, che non può riprodursi nello Stato membro ospitante, non osta a tale constatazione.

Conformemente al principio di proporzionalità, le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono inoltre bilanciare, da un lato, la tutela dell'interesse fondamentale della società di cui trattasi con, dall'altro, gli interessi della persona di cui trattasi, relativi all'esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno in quanto cittadino dell'Unione nonché al suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

2) L'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, quando le misure previste comportano l'allontanamento dell'interessato dallo Stato membro ospitante, quest'ultimo deve tenere conto della natura e della gravità del comportamento di tale persona, della durata e, se del caso, della legalità del suo soggiorno in tale Stato membro, del tempo trascorso dal comportamento contestato, della sua condotta durante tale periodo, del grado della sua attuale pericolosità per la società, nonché

della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con detto Stato membro.

L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al cittadino dell'Unione europea che non gode di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 28, paragrafo 2, di tale direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=758787>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 14 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197856&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=758787>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 27 giugno 2018, C-230/17, *Erdem Deba Altiner, Isabel Hanna Ravn contro Udlændingestyrelsen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'*Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui quest'ultimo possiede la cittadinanza – Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino dell'Unione

L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che non prevede la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi del diritto

dell'Unione, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che vi ritorna dopo aver soggiornato, ai sensi e nel rispetto del diritto dell'Unione, in un altro Stato membro, qualora il familiare del cittadino dell'Unione non abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato membro di origine di tale cittadino dell'Unione o non vi abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno come naturale prolungamento del ritorno, in tale Stato membro, del cittadino dell'Unione di cui trattasi, purché una siffatta normativa imponga, nell'ambito di una valutazione complessiva, di prendere in considerazione anche altri elementi pertinenti, in particolare quelli idonei a dimostrare che, nonostante il lasso di tempo intercorso tra il ritorno del cittadino dell'Unione in detto Stato membro e l'ingresso del suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, nel medesimo Stato membro, la vita familiare sviluppata e consolidata nello Stato membro ospitante non è cessata, in modo da giustificare la concessione al familiare di cui trattasi di un diritto di soggiorno derivato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203406&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 giugno 2018, C-246/17, *Ibrahima Diallo contro État belge*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 10, paragrafo 1 – Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione – Rilascio – Termine – Adozione e notifica della decisione – Conseguenza

dell'inosservanza del termine di sei mesi – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di effettività

1) L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che la decisione relativa alla domanda di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione europea deve essere adottata e comunicata entro il termine di sei mesi previsto da tale disposizione.

2) La direttiva 2004/38 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone alle autorità nazionali competenti di rilasciare d'ufficio all'interessato una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione europea qualora sia superato il termine di sei mesi previsto all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, senza accertare previamente che l'interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato membro ospitante in conformità al diritto dell'Unione.

3) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in seguito all'annullamento giurisdizionale di una decisione con cui si nega il rilascio di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione europea, l'autorità nazionale competente può automaticamente avvalersi di nuovo dell'integralità del termine di sei mesi previsto all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203405&pageIndex=0&docla>

[ng=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=130076#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200018&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=130076#ctx1)

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 7 marzo 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200018&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-673/16, *Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept contro Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne*, con l'intervento di: *Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla *Curtea Constituțională* (Corte costituzionale, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3 – Aveni diritto – Familiari del cittadino dell'Unione – Articolo 2, punto 2, lettera a) – Nozione di “coniuge” – Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Articolo 7 – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Diritti fondamentali

1) In una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, e in tale

occasione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si è unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante, l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza rifiutino di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo, per il fatto che l'ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

2) L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell'Unione, che abbia contratto matrimonio con quest'ultimo in uno Stato membro conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza. Tale diritto di soggiorno derivato non può essere sottoposto a condizioni più rigorose di quelle previste all'articolo 7 della direttiva 2004/38.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202542&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=280561#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate l'11 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=198383&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=280561#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 12 luglio 2018, causa C-89/17, *Secretary of State for the Home Department*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (*Immigration and Asylum Chamber*) [Tribunale superiore (Sezione immigrazione e asilo), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione europea – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata – Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione possiede la cittadinanza – Domanda di autorizzazione al soggiorno – Esame approfondito della situazione personale del richiedente – Articoli 15 e 31 – Tutela giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47

1) L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di un'autorizzazione al soggiorno per il partner non registrato, che sia cittadino di uno Stato terzo e con il quale il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, laddove detto cittadino dell'Unione, dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi.

2) L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di diniego di rilascio di un'autorizzazione al soggiorno per il partner

non registrato, cittadino di uno Stato terzo, di un cittadino dell'Unione il quale, dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa, conformemente alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38, faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per soggiornarvi, deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato.

3) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che i cittadini di Stati terzi indicati in tale disposizione devono disporre di un mezzo di impugnazione per contestare un provvedimento di diniego di rilascio di un'autorizzazione al soggiorno adottato nei loro confronti, in seguito al cui esperimento il giudice nazionale deve poter verificare se il provvedimento di diniego si fonda su una base di fatto sufficientemente solida e se le garanzie procedurali siano state rispettate. Fra tali garanzie si annovera l'obbligo, per le autorità nazionali competenti, di effettuare un esame approfondito della situazione personale del richiedente e di motivare ogni rifiuto di ingresso o di soggiorno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203963&mode=req&pageIndex=8&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=741942#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 25 luglio 2018, C-679/16, *A*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema, Finlandia)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Assistenza sociale – Prestazioni di malattia – Servizi per le persone con disabilità –

Obbligo spettante al comune di uno Stato membro di fornire a uno dei suoi residenti l'assistenza personale prevista dalla normativa nazionale durante gli studi superiori effettuati da tale residente in un altro Stato membro

1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come l'assistenza personale di cui al procedimento principale, consistente in particolare nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori, non rientra nella nozione di prestazione di malattia ai sensi di tale disposizione ed è, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione di tale regolamento.

2) Gli articoli 20 e 21 TFUE ostano a che a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave venga negata, dal suo comune di residenza, una prestazione come l'assistenza personale di cui al procedimento principale, per il motivo che egli soggiorna in un altro Stato membro al fine di ivi proseguire gli studi superiori.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204403&mode=req&pageIndex=11&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 31 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198885&mode=req&pageIndex=11&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Concentrazione tra imprese

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 31 maggio 2018, C-633/16, *Ernst & Young P/S contro Konkurrenserådet*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sø-og Handelsretten (Tribunale marittimo e commerciale, Danimarca)*.

Rinvio pregiudiziale – Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Realizzazione di una concentrazione prima della notifica alla Commissione europea e della dichiarazione di compatibilità con il mercato comune – Divieto – Portata – Nozione di “concentrazione” – Recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione.

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), dev'essere interpretato nel senso che una concentrazione è realizzata unicamente mediante un'operazione che, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, contribuisce al cambiamento di controllo dell'impresa-obiettivo. Non si può considerare che il recesso da un accordo di cooperazione, in circostanze come quelle del procedimento principale, che spetta al giudice del rinvio verificare, comporti la realizzazione di una concentrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale recesso abbia prodotto o no effetti sul mercato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202404&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Whal presentate il 18 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198531&pageIndex=>

[0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002](#)

Contratti dei consumatori

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 17 maggio 2018, C-147/16, *Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW contro Susan Romy Jozef Kuijpers*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *vredegerecht te Antwerpen* (giudice di pace di Anversa, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore – Verifica d'ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell'ambito di applicazione di tale direttiva – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio

1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d'ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d'ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola.

2) Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l'articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento,

come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest'ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev'essere considerato, nell'ambito di tale contratto, un professionista ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva medesima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202049&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=529725>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 30 novembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197313&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=529725>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 31 maggio 2018, C-483/16, *Zsolt Szíber contro ERSTE Bank Hungary Zrt*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Fővárosi Törvényszék* (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo denominati in valuta estera – Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo – Principio di equivalenza – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

1) L'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, esso non osta a una normativa nazionale che stabilisca requisiti procedurali specifici, come quelli in esame nel

procedimento principale, per ricorsi proposti da consumatori che hanno stipulato contratti di mutuo denominati in valuta estera contenenti una clausola che prevede una differenza tra il tasso di cambio applicabile all'erogazione del mutuo e quello applicabile al suo rimborso e/o una clausola che prevede un'opzione di modifica unilaterale che consente al mutuante di aumentare gli interessi, le spese e i costi, purché l'accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute in un siffatto contratto consenta di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in mancanza di tali clausole abusive.

2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202413&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=758787>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl del 16 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198449&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=758787>

Controllo alle frontiere, asilo, immigrazione

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 8 maggio 2018, C-82/16, *K.A. e a. contro Belgische Staat (Stato belga)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad voor Vreemdelingenbetwistingen* (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Controllo alle frontiere, asilo, immigrazione – Articolo 20 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7 e 24 –

Direttiva 2008/115/CE – Articoli 5 e 11 – Cittadino di un paese terzo oggetto di un divieto di ingresso nel territorio – Domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione europea che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Rifiuto di esaminare la domanda.

1) La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare i suoi articoli 5 e 11, dev'essere interpretata nel senso che non osta alla prassi di uno Stato membro che consiste nel non prendere in considerazione una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, presentata nel suo territorio da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che possiede la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, in base al solo motivo che detto cittadino di un paese terzo è oggetto di un divieto di ingresso in tale territorio.

2) L'articolo 20 TFUE dev'essere interpretato nel senso:

– che esso osta alla prassi di uno Stato membro che consiste nel non prendere in considerazione una tale domanda unicamente in base a detto motivo, senza che sia stato esaminato se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino dell'Unione e detto cittadino di un paese terzo di natura tale che, in caso di rifiuto di concessione a quest'ultimo di un diritto di soggiorno derivato, il cittadino dell'Unione in parola sarebbe, di fatto, obbligato a lasciare il territorio dell'Unione considerato nel suo insieme e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status;

– che se il cittadino dell'Unione è maggiorenne, un rapporto di dipendenza – di natura tale da giustificare la concessione, al cittadino di un paese terzo interessato, di un

diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo – è ravvisabile solo in casi eccezionali, nei quali, tenuto conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, il soggetto interessato non può in alcun modo essere separato dal familiare da cui dipende;

– che se il cittadino dell'Unione è minorenni, la valutazione dell'esistenza di un siffatto rapporto di dipendenza dev'essere fondata sulla presa in considerazione, nell'interesse superiore del bambino, dell'insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, della sua età, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell'intensità della sua relazione affettiva con ciascuno dei genitori, nonché del rischio che la separazione dal genitore cittadino di un paese terzo comporterebbe per l'equilibrio del minore stesso; l'esistenza di un vincolo familiare con tale cittadino, di tipo biologico o giuridico, non è sufficiente, e una convivenza con quest'ultimo non è necessaria, per fondare un tale rapporto di dipendenza;

– che è irrilevante che il rapporto di dipendenza invocato dal cittadino di un paese terzo a sostegno della sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare sia sorto dopo l'adozione, nei suoi confronti, di un divieto d'ingresso nel territorio;

– che è irrilevante che la decisione di divieto d'ingresso nel territorio di cui è oggetto il cittadino di un paese terzo sia divenuta definitiva nel momento in cui quest'ultimo deposita la sua domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, e

– che è irrilevante che la decisione di divieto d'ingresso di cui è oggetto il cittadino di un paese terzo che ha depositato una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare sia giustificata dal mancato rispetto di un obbligo di rimpatrio; qualora ragioni di ordine pubblico abbiano giustificato una tale decisione, esse possono portare al diniego della concessione a detto cittadino di un paese terzo di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell'articolo citato solo ove emerga da una valutazione in concreto di tutte le circostanze del caso di specie, alla luce del principio di

proporzionalità, dell'interesse superiore del o degli eventuali bambini interessati e dei diritti fondamentali, che l'interessato rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico.

3) L'articolo 5 della direttiva 2008/115 dev'essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale in forza della quale è adottata una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo, già oggetto di una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d'ingresso, ancora in vigore, senza che siano presi in considerazione gli elementi della sua vita familiare, e in particolare l'interesse del figlio minore, menzionati in una domanda di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare presentata dopo l'adozione di tale divieto d'ingresso, salvo quando tali elementi avrebbero potuto essere fatti valere in precedenza dall'interessato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=758787>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 26 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196141&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=806714>

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 31 maggio 2018, C-335/17, *Neli Valcheva contro Georgios Babanarakis*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Varhoven kasatsionen sad* (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di

applicazione – Nozione di “diritto di visita” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, punti 7 e 10 – Diritto di visita dei nonni.

La nozione di diritto di visita, contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202411&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 12 aprile 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201034&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 31 maggio 2018, C-306/17, *Éva Nothartová contro Sámson József Boldizsár*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tatabányai Törvényszék* (Corte di Tatabánya, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Competenze speciali – Articolo 8, punto 3 – Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale

L'articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell'ambito di una situazione in cui un'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l'esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione da parte della suddetta autorità giurisdizionale della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202414&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 28 giugno 2018, C-512/17, *HR* con l'intervento di *KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu*,

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu* (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Residenza abituale del minore – Neonato – Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni

in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti:

– il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;

– la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest'ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e

– il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l'altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo.

Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti:

– i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest'ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore è originario nell'ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;

– le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro, e

– l'eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203428&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 6 giugno 2018, C-250/17, *Virgílio Tarragó da Silveira contro Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Supremo Tribunal de Justiça* (Corte suprema, Portogallo)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 15 – Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è sprossessato – Nozione di “procedimento pendente” – Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell'esistenza di un credito

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202606&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 giugno 2018, C-83/17, *KP contro LO*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell'Aia del 2007 – Legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Cambiamento della residenza abituale del creditore – Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro – Portata della locuzione “qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore” – Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale

1) L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, dev'essere interpretato nel senso che:

– la circostanza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato di residenza abituale del creditore non osta all'applicazione di tale disposizione qualora la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento prevista da tale disposizione non coincida con la legge designata dalla norma principale di collegamento prevista dall'articolo 3 del protocollo;

– in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato della sua nuova residenza abituale una richiesta di alimenti nei confronti del debitore relativa ad un periodo già trascorso in cui risiedeva in un altro Stato membro, la legge del foro, che è anche la legge dello Stato della sua nuova residenza abituale, può trovare applicazione se le autorità giurisdizionali dello Stato membro del foro erano competenti a

conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riguardanti le parti di cui trattasi e riferite al suddetto periodo.

2) La locuzione non possa ottenere alimenti, contenuta nell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, dev'essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202635&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=270321#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 30 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=198845&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=270321#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 giugno 2018, C-20/17, *Vincent Pierre Oberle*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Kammergericht Berlin* (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 4 – Competenza generale dell'organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull'intera successione – Normativa nazionale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio di certificati successori nazionali – Certificato successorio europeo

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203223&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 22 febbraio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199575&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 giugno 2018, C-1/17, *Petronas Lubricants Italy SpA contro Livio Guida*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Torino (Italia), con ordinanza del 21 dicembre 2016

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Articolo 20, paragrafo 2 – Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del foro competente

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203221&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 7 marzo 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200019&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 5 luglio 2018, C-27/17, *AB flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Lietuvos apeliacinis teismas* (Corte d'appello di Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punto 3 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso – Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell'evento generatore del danno – Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri –

Articolo 5, punto 5 – Esercizio di una succursale – Nozione

1) L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.

2) L'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto può essere intesa sia come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell'articolo 101 TFUE sia come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un'infrazione ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

3) L'articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di controversia concernente l'esercizio di una succursale comprende l'azione diretta al risarcimento di un presunto danno causato da un abuso di posizione dominante consistente nell'applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell'impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203610&mode=req&pageIn dex=9&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio %2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=741 942#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato Michal Bobeck presentate il 28 febbraio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199777&mode=req&pageIn dex=9&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio %2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=741 942#ctx1>

Dati personali

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-210/16, *Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Schleswig-Holstein contro Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH*, con l'intervento di: *Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Dati personali – Tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento di tali dati – Provvedimento diretto a disattivare una pagina Facebook (fanpage) che consente di raccogliere ed elaborare determinati dati collegati ai visitatori di tale pagina – Articolo 2, lettera d) – Responsabile del trattamento di dati personali – Articolo 4 – Diritto nazionale applicabile – Articolo 28 – Autorità nazionali di controllo – Poteri d'intervento di tali autorità

1) L'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di responsabile del trattamento, ai sensi di tale disposizione, include l'amministratore di una fanpage presente su un social network.

2) Gli articoli 4 e 28 della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che,

qualora un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione europea disponga di varie filiali in diversi Stati membri, l'autorità di controllo di uno Stato membro è autorizzata a esercitare i poteri che le conferisce l'articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva nei confronti di una filiale di detta impresa situata sul territorio di tale Stato membro anche se, in base alla ripartizione delle funzioni all'interno del gruppo, da un lato, tale filiale è competente solamente per la vendita di spazi pubblicitari e per altre attività di marketing sul territorio di detto Stato membro e, dall'altro, la responsabilità esclusiva per la raccolta e per il trattamento dei dati personali grava, per l'intero territorio dell'Unione europea, su una filiale situata in un altro Stato membro.

3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 28, paragrafi 3 e 6, della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, qualora l'autorità di controllo di uno Stato membro intenda esercitare, nei confronti di un organismo stabilito sul territorio di tale Stato membro, i poteri d'intervento di cui all'articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva a motivo di violazioni delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, commesse da un terzo responsabile del trattamento di tali dati che ha la propria sede in un altro Stato membro, tale autorità di controllo è competente a valutare, in modo autonomo rispetto all'autorità di controllo di quest'ultimo Stato membro, la liceità di un siffatto trattamento di dati e può esercitare i suoi poteri d'intervento nei confronti dell'organismo stabilito sul proprio territorio senza previamente richiedere l'intervento dell'autorità di controllo dell'altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202543&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=446382#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 24 ottobre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202543&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=446382#ctx1>

[e%2522&docid=195902&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=446382#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=195902&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=446382#ctx1)

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 luglio 2018, C-25/17, *Tietosuojavaltuutettu*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema, Finlandia)

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta direttiva – Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell'ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “archivio di dati personali” – Articolo 2, lettera d) – Nozione di “responsabile del trattamento” – Articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

1) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto alla luce dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta e i trattamenti successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di tale direttiva, né trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, di detta direttiva.

2) L'articolo 2, lettera c), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la nozione di archivio, di cui a tale disposizione, include l'insieme di dati personali raccolti nell'ambito di un'attività di predicazione porta

a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni riguardanti le persone contattate porta a porta, allorché tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego. Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o altri sistemi di ricerca.

3) L'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, letto alla luce dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, dev'essere interpretato nel senso che esso consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi ultimi nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=rinvio%2Bpregiudiziale&pageIndex=10&docid=203822&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=716806#ctx1>

Diritto d'autore e diritti connessi

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 7 agosto 2018, causa C-161/17, *Land Nordrhein-Westfalen* contro *Dirk Renckhoff*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico –

Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l'autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo

La nozione di comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, su un altro sito Internet.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204738&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=526144>

Conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presentate il 25 aprile 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201468&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=526144>

Libera circolazione dei capitali

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 31 maggio 2018, C-190/17, *Lu Zheng* contro *Ministerio de Economía y Competitividad*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Madrid* (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa –

Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Cittadino di un paese terzo che trasporta nei suoi bagagli una somma ingente di denaro contante non dichiarata – Obbligo di dichiarazione collegato all'uscita di tale somma dal territorio spagnolo – Sanzioni – Proporzionalità

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che l'inosservanza dell'obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato è passibile di un'ammenda che può arrivare fino al doppio dell'importo non dichiarato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202406&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

Libera circolazione delle merci

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 giugno 2018, C-169/17, *Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino contra Administración del Estado*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Tribunal Supremo* (Corte suprema, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 35 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Protezione dei suini – Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna – Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l'insaccato di lombo iberico – Condizioni per l'utilizzo della denominazione “de cebo” – Miglioramento della qualità dei prodotti – Direttiva 2008/120/CE – Ambito di applicazione

1) Gli articoli 34 e 35 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

– l'articolo 34 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo cui la denominazione di vendita ibérico de cebo può essere attribuita esclusivamente a prodotti che soddisfano taluni requisiti imposti da detta normativa nazionale, dal momento che quest'ultima consente l'importazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da Stati membri diversi da quello che ha adottato la suddetta normativa nazionale, recanti le denominazioni previste dalla normativa dello Stato membro di origine, anche nel caso di denominazioni simili, analoghe o identiche a quelle previste dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale;

– l'articolo 35 TFUE non osta a una normativa nazionale quale quella in discussione nel procedimento principale.

2) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in combinato disposto con l'articolo 12 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l'utilizzo di talune denominazioni di vendita per i prodotti ottenuti dal suino iberico trasformati o commercializzati in Spagna al rispetto, da parte dei produttori, di condizioni di allevamento del suino iberico più rigorose di quelle previste al suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e di un'età minima di macellazione di dieci mesi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202942&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 giugno 2018, C-39/17, *Lubrizonl France SAS*

contro Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Articoli 28 e 30 TFUE – Tasse di effetto equivalente – Articolo 110 TFUE – Imposizioni interne – Contributo sociale di solidarietà delle società – Tassa – Base imponibile – Fatturato complessivo annuale delle società – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17 – Trasferimento di un bene in un altro Stato membro – Valore del bene trasferito – Inclusione nel fatturato complessivo annuale

Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la base imponibile di contributi prelevati sul fatturato annuale delle imprese, sempreché quest'ultimo raggiunga o superi un determinato importo, sia calcolata tenendo in considerazione il valore nominale dei beni trasferiti da un soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, a partire da tale Stato membro verso un altro Stato membro dell'Unione europea, e tale valore è tenuto in considerazione sin da detto trasferimento, mentre, quando gli stessi beni sono trasferiti dal soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, sul territorio dello Stato membro in questione, il loro valore è incluso in detta base imponibile soltanto al momento della loro vendita successiva, a condizione che:

– in primo luogo, il valore di tali beni non sia tenuto in considerazione nuovamente in detta base imponibile, al momento della loro vendita successiva in tale Stato membro;

– in secondo luogo, il loro valore sia dedotto da detta base imponibile quando tali beni non sono destinati a essere venduti nell'altro Stato membro o sono stati ritrasferiti nello Stato membro d'origine senza essere stati venduti, e

– in terzo luogo, i benefici derivanti dalla destinazione di tali contributi non compensino interamente l'onere sopportato dal prodotto nazionale commercializzato sul territorio nazionale all'atto della sua immissione sul mercato, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202943&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 31 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=198886&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Marchi

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 giugno 2018, C-163/16, *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS contro Van Haren Schoenen BV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *rechtbank Den Haag* (tribunale dell'Aia, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Marchi – Impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di nullità – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto – Nozione di “forma” – Colore – Posizione su una parte del prodotto – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente

in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla forma, ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202761&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Conclusioni presentate dall'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 22 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=192069&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Con integrazioni presentate il 6 febbraio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199102&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Proprietà intellettuale e industriale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 giugno 2018, C-681/16, *Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group contro Orifarm GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Landgericht Düsseldorf* (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto dei brevetti – Atti di adesione all'Unione europea del 2003, del 2005 e del 2012 – Meccanismo specifico – Applicabilità alle importazioni parallele – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Prodotto protetto da un

certificato protettivo complementare in uno Stato membro e immesso sul mercato dal titolare del brevetto di base in un altro Stato membro – Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale – Assenza di un brevetto di base nei nuovi Stati membri – Regolamento (CE) n. 1901/2006 – Proroga del periodo di protezione

1) I meccanismi specifici previsti al capo 2 dell'allegato IV dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, al capo 1 dell'allegato V dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea e al capo 1 dell'allegato IV dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, devono essere interpretati nel senso che consentono al titolare di un certificato protettivo complementare, rilasciato in uno Stato membro diverso dai nuovi Stati membri interessati da tali Atti di adesione, di opporsi all'importazione parallela di un medicinale da tali nuovi Stati membri in una situazione in cui gli ordinamenti giuridici di questi ultimi Stati prevedevano la possibilità di ottenere una protezione equivalente non alla data della presentazione della domanda del brevetto di base, bensì alla data della pubblicazione della domanda del brevetto di base e/o della presentazione della domanda di certificato protettivo complementare nello Stato membro di importazione, cosicché non era possibile per il titolare ottenere un brevetto e un certificato protettivo complementare equivalente negli Stati di esportazione.

2) I meccanismi specifici previsti al capo 2 dell'allegato IV dell'Atto relativo alle

condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, al capo 1 dell'allegato V dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea e al capo 1 dell'allegato IV dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla proroga prevista all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203225&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Protezione internazionale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 31 maggio 2018, C-647/16, *Adil Hassan contro Préfet du Pas-de-Calais*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal administratif de Lille* (Tribunale amministrativo di Lille, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di

una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto.

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che abbia avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 20 dicembre 2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198087&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 19 giugno 2018, C-181/16, *Sadikou Gnandi contro État belge*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo

267 TFUE, dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “soggiorno irregolare” – Articolo 6 – Adozione di una decisione di rimpatrio anteriormente all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 – Principio di “non-refoulement” (non respingimento) – Diritto a un ricorso effettivo – Autorizzazione a permanere in uno Stato membro

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel combinato disposto con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nonché alla luce del principio di non-refoulement e del diritto ad un ricorso effettivo, sanciti dall’articolo 18, dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stessa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che abbia proposto domanda di protezione internazionale, direttamente a seguito del rigetto di tale domanda da parte dell’autorità competente ovvero cumulativamente con il rigetto stesso in un unico atto amministrativo e, pertanto, anteriormente alla decisione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto medesimo, subordinatamente alla condizione, segnatamente, che lo Stato membro interessato garantisca la sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio nelle more

dell’esito del ricorso, che il richiedente possa beneficiare, durante tale periodo, dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e che sia in grado di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio, che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione dell’interessato con riguardo alla direttiva 2008/115 e, in particolare, all’articolo 5 della medesima, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203108&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=446382#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 15 giugno 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=191814&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=446382#ctx1>

Con integrazioni presentate il 22 febbraio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199571&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=446382#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 luglio 2018, C-585/16, *Serin Albeto*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’*Administrativen sad Sofia-grad* (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di

rifugiato – Persone registrate presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Esistenza di un “paese di primo asilo”, per un rifugiato palestinese, nella zona operativa dell’UNRWA – Procedure comuni ai fini del riconoscimento dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Portata dei poteri del giudice di primo grado – Esame da parte del giudice delle esigenze di protezione internazionale – Esame di motivi d’inammissibilità

1) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di una domanda di protezione internazionale presentata da una persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) richiede che si accerti se tale persona benefici di una protezione o di un’assistenza effettiva da parte di tale organismo, sempreché tale domanda non sia stata preliminarmente respinta sulla base di un motivo d’inammissibilità o sulla base di una causa di esclusione diversa da quella prevista all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2011/95.

2) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di

paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che:

– ostano a una normativa nazionale che non prevede o che recepisce in modo non corretto la causa di cessazione dell’applicazione della causa di esclusione dallo status di rifugiato in essi contenuta;

– hanno efficacia diretta, e

– possono essere applicati anche qualora il richiedente protezione internazionale non li abbia espressamente invocati.

3) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito in primo grado di un’impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale è tenuto a esaminare sia gli elementi di fatto e di diritto, quali l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 alla situazione del richiedente, di cui l’organo che ha adottato tale decisione ha tenuto o avrebbe potuto tener conto, sia quelli intervenuti dopo l’adozione della medesima decisione.

4) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che l’esigenza di un esame completo ed ex nunc tanto degli elementi di fatto quanto di quelli di diritto può vertere anche sui motivi d’inammissibilità della domanda di protezione internazionale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, laddove il diritto nazionale lo consenta, e che, nel caso in cui il giudice investito dell’impugnazione intenda esaminare un motivo d’inammissibilità che non è stato esaminato dall’autorità accertante, il medesimo deve procedere all’audizione del richiedente al fine di consentirgli di esporre di persona, in una lingua che conosce, il suo punto di vista

sull'applicabilità di tale motivo alla sua situazione particolare.

5) L'articolo 35, primo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che una persona registrata presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), se beneficia di protezione o di assistenza effettiva di tale organismo in un paese terzo non corrispondente al territorio nel quale la stessa risiede abitualmente, ma facente parte della zona operativa del suddetto organismo, deve essere considerata sufficientemente protetta in tale paese terzo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest'ultimo:

- si impegni a riammettere l'interessato dopo che questi ha lasciato il suo territorio per chiedere protezione internazionale nell'Unione europea, e

- riconosca tale protezione o assistenza dell'UNRWA e aderisca al principio di non respingimento, consentendo in tal modo all'interessato di soggiornare nel suo territorio in sicurezza, in condizioni di vita dignitose e finché i rischi cui è esposto nel territorio della residenza abituale lo rendono necessario.

6) L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non stabilisce norme procedurali comuni per quanto riguarda la competenza ad adottare una nuova decisione relativa a una domanda di protezione internazionale dopo l'annullamento, da parte del giudice investito dell'impugnazione, della decisione iniziale adottata in merito a tale domanda. Tuttavia, la necessità di assicurare un effetto utile all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva e di garantire un ricorso effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali impone che, in caso di rinvio del fascicolo all'organo quasi giurisdizionale o amministrativo di cui all'articolo 2, lettera f), di detta direttiva, sia adottata entro un breve termine una nuova decisione che sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l'annullamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204382&mode=req&pageIndex=12&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 17 maggio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202056&mode=req&pageIndex=12&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima sezione), 25 luglio 2018, C-404/17, A

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen* (Tribunale amministrativo di Malmö, competente in materia di immigrazione, Svezia)

Rinvio pregiudiziale – Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 31, paragrafo 8, e articolo 32, paragrafo 2 – Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata – Concetto di paese di origine sicuro – Assenza di norme nazionali relative a tale concetto – Dichiarazioni del richiedente considerate affidabili, ma insufficienti in ragione dell'adeguatezza della protezione offerta dal paese di origine del richiedente

L'articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con l'articolo 32, paragrafo 2, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso non consente di ritenere manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, da un lato, dalle informazioni sul paese di origine del richiedente risulti che a quest'ultimo può essere garantita in tale paese una protezione

accettabile e, dall'altro, il medesimo richiedente abbia fornito informazioni insufficienti per giustificare il riconoscimento di una protezione internazionale, qualora lo Stato membro di proposizione della domanda non abbia adottato norme per l'attuazione del concetto di paese di origine sicuro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=204386&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=734050#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 luglio 2018, C-213/17, X

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta *Rechtbank Den Haag zittingsplaats Amsterdam* (Tribunale de L'Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli 17, 18, 23 e 24 – Precedente procedura di protezione internazionale pendente in uno Stato membro – Nuova domanda in un altro Stato membro – Assenza di domanda di ripresa in carico entro i termini previsti – Consegna dell'interessato ai fini dell'esercizio di un'azione penale

1) L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale è competente per l'esame di quest'ultima, qualora una richiesta di ripresa in carico non sia stata formulata da detto Stato membro entro i termini di cui

all'articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, pur se, da un lato, un altro Stato membro era competente per l'esame di domande di protezione internazionale presentate in precedenza e, dall'altro, alla scadenza dei suddetti termini era pendente dinanzi a un giudice di quest'ultimo Stato membro il ricorso proposto contro il rigetto di una di dette domande.

2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che la formulazione, da parte di uno Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo che si trovi senza permesso di soggiorno sul suo territorio non impone a tale Stato membro di sospendere l'esame di un ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza e, poi, di porre fine a tale esame nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti detta richiesta.

3) L'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, uno Stato membro che formuli una richiesta di ripresa in carico sul fondamento dell'articolo 24 di tale regolamento, a seguito della scadenza, nello Stato membro richiesto, dei termini previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, non è tenuto ad informare le autorità di quest'ultimo Stato membro del fatto che è pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente un ricorso proposto avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza.

4) L'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 24 del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale alla data della decisione di trasferimento, in cui un richiedente la protezione internazionale sia stato consegnato da un primo Stato membro ad un secondo Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo e si trovi sul territorio di quest'ultimo senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, tale secondo Stato membro può

chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico il suddetto richiedente e non è tenuto a decidere di esaminare la domanda presentata da quest'ultimo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203607&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=741942#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 13 giugno 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202845&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=741942#ctx1>

Area Lavoro

Lavoro a tempo determinato

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 25 luglio 2018, C-96/17, *Gardenia Vernaza Ayovi*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa* (Tribunale del lavoro n. 2 di Terrassa, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Conseguenze di un licenziamento disciplinare considerato “illegittimo” – Nozione di “condizioni di impiego” – Lavoratore a tempo indeterminato non permanente – Differenza di trattamento fra un lavoratore permanente e un lavoratore non permanente a tempo determinato o indeterminato – Reintegrazione del lavoratore o corresponsione di un’indennità

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, qualora il licenziamento disciplinare di un lavoratore permanente al servizio della pubblica amministrazione sia dichiarato illegittimo, il lavoratore interessato è obbligatoriamente reintegrato, mentre, nella medesima ipotesi, un lavoratore a tempo determinato o un lavoratore a tempo indeterminato non permanente che svolga le stesse funzioni del suddetto lavoratore permanente può non essere reintegrato e ricevere in contropartita un’indennità.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204393&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=515534>

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 25 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198777&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=515534>

Previdenza sociale dei lavoratori migranti

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 28 giugno 2018, C-2/17, *Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contro Jesús Crespo Rey, con l’intervento di Tesorería General de la Seguridad Social*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Allegato XI, rubrica “Spagna”, punto 2 – Pensione di vecchiaia – Sistema di calcolo – Importo teorico – Base contributiva di riferimento – Accordo speciale – Scelta della base contributiva – Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a versare contributi commisurati alla base contributiva minima

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che obblighi il lavoratore migrante che sottoscrive un accordo speciale presso la previdenza sociale di tale Stato membro a versare contributi commisurati alla base contributiva minima, di modo che l'istituzione competente di detto Stato membro, nel calcolare l'importo teorico della sua pensione di vecchiaia, equipara il periodo interessato da tale accordo a un periodo maturato nel medesimo Stato membro e prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo i contributi versati nell'ambito di tale accordo, anche se detto lavoratore, prima di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, ha versato nello Stato membro di cui trattasi contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima e nonostante il fatto che un lavoratore stanziale che non ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e che sottoscrive tale accordo dispone della facoltà di versare contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203425&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Principio di non discriminazione

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-677/16, *Lucia Montero Mateos contro Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo

267 TFUE, dal *Juzgado de lo Social n. 33 de Madrid* (Tribunale del lavoro n. 33 di Madrid, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di lavoro” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un motivo oggettivo – Mancata corresponsione dell'indennità in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di *interinidad*

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede la corresponsione di alcuna indennità, ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per coprire temporaneamente un posto di lavoro durante lo svolgimento del procedimento di assunzione o di promozione ai fini della copertura definitiva di tale posto, come il contratto di *interinidad* di cui trattasi nel procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi, mentre un'indennità è corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell'estinzione del loro contratto di lavoro per un motivo oggettivo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202546&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-574/16, *Grupo Norte Facility SA contro Angel Manuel Moreira Gómez*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo

267 TFUE, dal *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di “ragioni oggettive” – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato c.d. di sostituzione (“contrato de relevo”)

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale l'indennità versata ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato conclusi al fine di coprire l'orario di lavoro lasciato vacante da un lavoratore che accede al pensionamento parziale, quali il contratto di sostituzione (contrato de relevo) di cui al procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati stipulati, è inferiore all'indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell'estinzione del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202544&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 20 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=198085&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

[g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202544&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1)

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 giugno 2018, C-451/16, *MB contro Secretary of State for Work and Pensions*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla *Supreme Court of the United Kingdom* (Corte suprema del Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Regime pensionistico statale nazionale – Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso – Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all'annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso – Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul sesso

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203337&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

[g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197431&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1)

Conclusioni dell'Avvocato Generale Michal Bobek presentate il 5 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=197431&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Trasferimento d'impresa

Sentenza della Corte (Decima Sezione), l'11 luglio 2018, C-60/17, *Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento d'impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che esclude l'obbligo, per il cedente e il cessionario dell'impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa

1) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un'impresa e ha stipulato, ai fini dell'esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un'altra impresa che riassume, in forza di un contratto

collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell'organico che la prima impresa aveva assegnato all'esecuzione di detta prestazione, a condizione che l'operazione sia accompagnata dal trasferimento di un'entità economica tra le due imprese considerate.

2) La Corte di giustizia dell'Unione europea è incompetente a rispondere alla seconda questione posta dal *Tribunal Superior de Justicia de Galicia* (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) con decisione del 30 dicembre 2016.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203907&mode=req&pageIndex=8&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=741942#ctx1>

Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 28 giugno 2018, C-57/17, *Eva Soraya Checa Honrado contro Fondo de Garantía Salarial*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana* (Corte superiore di giustizia della Comunità di Valencia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 3, primo comma – Pagamento assicurato dall'organismo di garanzia – Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro – Trasferimento del luogo di lavoro che impone un cambiamento di residenza del lavoratore – Modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro – Scioglimento del contratto di lavoro da parte del lavoratore – Principio di parità e di non discriminazione

L'articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, qualora, secondo la normativa nazionale applicabile, certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore, al pari delle indennità dovute per licenziamento per ragioni oggettive, come quelle cui fa riferimento il giudice del rinvio, rientrano nella nozione di indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi di tale disposizione, devono rientrare in questa stessa nozione anche le indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore a causa del trasferimento del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, trasferimento che obblighi il lavoratore a cambiare luogo di residenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203427&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 25 luglio 2018, C-338/17, *Virginie Marie Gabrielle Guigo*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Varhoven administrativen sad* (Corte suprema amministrativa, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 3 e 4 – Presa a carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti dei lavoratori subordinati – Limitazione dell'obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia – Esclusione dei diritti salariali sorti più di tre mesi prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008,

relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come l'articolo 4, paragrafo 1, della *Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia* (legge sulla tutela dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), che non garantisce i diritti salariali dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia cessato più di tre mesi prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza a carico del loro datore di lavoro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204405&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=734050#ctx1>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 maggio 2018, C-660/16 e C-661-16, *Finanzamt Dachau (amministrazione finanziaria di Dachau) contro Achim Kollroß (C-660/16), e Finanzamt Göppingen (amministrazione finanziaria di Göppingen) contro Erich Wirtl (C-661/16)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Cessione di beni – Articolo 65 – Articolo 167 – Pagamento di un acconto per l'acquisto di un bene non seguito dalla cessione di quest'ultimo – Condanna in sede penale per truffa dei rappresentanti legali del fornitore – Insolvenza del fornitore – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Presupposti – Articoli 185 e 186 – Rettifica da parte dell'autorità fiscale nazionale – Presupposti.

1) Gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in quel momento certa. Un siffatto diritto potrà tuttavia essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento

del versamento dell'acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.

2) Gli articoli 185 e 186 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, a una normativa o a una prassi nazionale aventi l'effetto di subordinare la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il pagamento di un acconto al fine della cessione di un bene al rimborso di tale acconto da parte del fornitore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202405&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 30 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198846&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868002>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 maggio 2018, C-574/15, *Procedimento penale contro Mauro Scialdone*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Direttiva 2006/112/CE – Convenzione TIF – Sanzioni – Principi di equivalenza e di effettività – Omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla

dichiarazione annuale – Normativa nazionale che prevede una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale – Normativa nazionale che prevede una soglia di rilevanza penale inferiore per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a EUR 250 000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a EUR 150 000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201602&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=806714>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 13 luglio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192712&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=806714>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 13 giugno 2018, C-421/17, *Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell'ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all'imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all'attività economica di questa stessa società per azioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202842&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 giugno 2018, cause riunite C-459/17 e C-460/17, *SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell'imposta pagata a

monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni

L'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, dev'essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l'IVA menzionata su tale fattura, è sufficiente che l'amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203402&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 20 giugno 2018, C-108/17, *Enteco Balti UAB contro Muitinès departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Vilniaus apygardos administracinis teismas* (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 143, paragrafo 1, lettera d), e articolo 143, paragrafo 2 – Esenzioni dall'IVA all'importazione – Importazione seguita da una cessione intracomunitaria – Presupposti – Prova della spedizione o del trasporto dei beni verso un altro Stato membro – Trasporto soggetto al regime di sospensione dall'accisa – Trasferimento all'acquirente del potere di disporre dei beni – Evasione fiscale – Assenza di un obbligo dell'autorità competente di aiutare il soggetto passivo a raccogliere le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di esenzione

1) L'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 143, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di concedere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione per il solo motivo che, a seguito di un mutamento di circostanze intervenuto successivamente all'importazione, i prodotti di cui trattasi sono stati ceduti a un soggetto passivo diverso da quello il cui numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto era stato indicato nella dichiarazione d'importazione, allorché l'importatore ha comunicato tutte le informazioni relative all'identità del nuovo acquirente alle autorità competenti dello Stato membro di importazione, purché sia dimostrato che le condizioni sostanziali per l'esenzione della cessione intracomunitaria successiva siano effettivamente soddisfatte.

2) L'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, in combinato disposto con l'articolo 138 e l'articolo 143, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretato nel senso che:

– documenti che attestano il trasporto di beni da un deposito fiscale situato nello Stato membro di importazione a destinazione non già dell'acquirente, ma di un deposito fiscale situato in un altro Stato membro, possono essere considerati prove sufficienti della spedizione o del trasporto di tali beni verso un altro Stato membro;

– documenti quali lettere di spedizione fondate sulla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978, e documenti amministrativi elettronici che accompagnano la circolazione di beni in sospensione dall'accisa possono essere presi in

considerazione per dimostrare che, al momento dell'importazione in uno Stato membro, i beni in questione sono destinati a essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, come modificata, purché detti documenti siano presentati in tale momento e contengano tutte le informazioni necessarie. Tali documenti, così come le conferme elettroniche della cessione dei prodotti e la nota di ricevimento emesse al termine di una circolazione in sospensione dall'accisa, sono idonei a dimostrare che detti beni sono stati effettivamente spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata.

3) L'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità di uno Stato membro rifiutino a un importatore il beneficio del diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, previsto da tale disposizione, per le importazioni di beni che questi ha effettuato in tale Stato membro e che sono state seguite da una cessione intracomunitaria, per il motivo che tali beni non sono stati trasmessi direttamente all'acquirente, ma sono stati presi in carico da imprese di trasporto e da depositi fiscali da quest'ultimo designati, qualora il potere di disporre di detti beni come proprietario è stato trasferito, dall'importatore, all'acquirente. In tale contesto, la nozione di cessione di beni, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretata nello stesso modo in cui viene interpretata nell'ambito dell'articolo 167 della suddetta direttiva, come modificata.

4) L'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi amministrativa secondo la quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il beneficio del diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione viene rifiutato all'importatore in buona fede, qualora le condizioni per l'esenzione della cessione

intracomunitaria successiva non siano soddisfatte a causa di un'evasione fiscale commessa dall'acquirente, a meno che non sia accertato che l'importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a tale evasione. Il solo fatto che l'importatore e l'acquirente abbiano comunicato mediante mezzi di comunicazione elettronici non può consentire di presumere che l'importatore sapesse o avrebbe potuto sapere di partecipare a tale evasione.

5) L'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/69, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti, quando verificano il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario, non sono tenute a raccogliere informazioni alle quali solo le autorità pubbliche possono accedere.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203177&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 22 marzo 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200554&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=130076#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 13 giugno 2018, C-665/16, *Minister Finansów contro Gmina Wrocław*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Articolo

14, paragrafo 1 – Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario – Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) – Trasmissione all'erario, dietro pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale – Nozione di “indennità” – Operazione soggetta ad IVA

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce un'operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto il trasferimento della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto, a favore dell'erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un'indennità, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la stessa persona rappresenta contemporaneamente l'amministrazione espropriante e il comune espropriato, e in cui quest'ultimo continua, in pratica, a gestire il bene in questione, anche se il versamento dell'indennità è stato effettuato solamente mediante un trasferimento contabile interno nell'ambito del bilancio del comune.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202843&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 22 febbraio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199572&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 5 luglio 2018, C-320/17, *Marle Participations SARL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9 e 168 – Attività economica – Interferenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata – Detrazione dell'imposta assolta a monte – IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una interferenza nella gestione di quest'ultima, che deve essere considerata un'attività economica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l'acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un'attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l'imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.

Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l'IVA assolta su tali spese può essere

detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all'attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d'imputazione reale delle spese a monte all'attività economica e all'attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203613&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=734050#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 5 luglio 2018, C-544/16, *Marcandi Ltd, che agisce con la denominazione commerciale di Madbid*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *First-tier Tribunal (Tax Chamber)* [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, punto 1, lettera c) – Emissione di “crediti” che consentono di piazzare offerte in occasione di vendite all'asta online – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Operazione preliminare – Articolo 73 – Base imponibile

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'emissione di crediti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono ai clienti di un operatore di piazzare offerte nelle vendite all'asta organizzate da quest'ultimo, costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, il cui corrispettivo è l'importo versato in cambio di detti crediti.

2) L'articolo 73 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento

principale, il valore dei crediti utilizzati per piazzare offerte non è compreso nel corrispettivo percepito dal soggetto passivo in cambio delle cessioni di beni da esso effettuate a vantaggio degli utenti che si sono aggiudicati una vendita all'asta da esso organizzata o di quelli che hanno effettuato il loro acquisto tramite le funzioni compra ora o sconto accumulato.

3) Nell'interpretare le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, i giudici di uno Stato membro che accertano che una stessa operazione è oggetto in un altro Stato membro di un trattamento differente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto hanno la facoltà, o addirittura l'obbligo, a seconda che le loro decisioni possano o meno essere oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203612&mode=req&pageIndex=12&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchez presentate il 7 marzo 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=200021&mode=req&pageIndex=12&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Imposta sulle società

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 giugno 2018, C-650/16, *A/S Bevol, Jens W. Trock ApS contro Skatteministeriet*,

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'*Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Libertà di

stabilimento – Società residente – Utile imponibile – Sgravio fiscale – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti – Autorizzazione – Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti – Esclusione – Eccezione – Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società residente che non abbia optato per un regime di consolidato fiscale internazionale come quello di cui al procedimento principale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro laddove, da un lato, tale società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione in parola e, dall'altro, essa ha cessato di percepire ricavi da quest'ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite siano prese in considerazione nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202801&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate il 17 gennaio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=198504&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Tassazione dei dividendi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 giugno 2018, C-480/16, *Fidelity Funds, Fidelity*

Investment Funds, Fidelity Institutional Funds contro Skatteministeriet, con l'intervento di: NN (L) SICAV

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo *Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM non residenti – Esenzione dei dividendi versati da società residenti in uno Stato membro ad OICVM residenti – Giustificazioni – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Coerenza del regime fiscale – Proporzionalità

L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un'imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203226&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 20 dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=198086&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6 giugno 2018, C-49/17, *Koppers Denmark ApS contro Skatteministeriet*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'*Østre Landsret* (Corte regionale dell'Est, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Fatto generatore d'imposta – Consumo di prodotti energetici fabbricati all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici – Prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Consumo di solvente come combustibile nell'impianto di distillazione di catrame

L'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che li ha prodotti, ai fini della fabbricazione di altri prodotti energetici, non rientra nell'eccezione riguardante il fatto generatore d'imposta di cui a tale disposizione qualora, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i prodotti energetici fabbricati nell'ambito dell'attività principale di tale stabilimento siano usati per fini diversi dall'utilizzo come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202604&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199578&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 22 febbraio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=199578&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 giugno 2018, C-90/17, *Turbogás – Produtora Energética SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)* [Tribunale arbitrale tributario (Commissione arbitrale amministrativa), Portogallo]

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Entità che produce elettricità per uso proprio – Piccoli produttori di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione

L'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, devono essere interpretati nel senso che un'entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l'attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un distributore, ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nondimeno nell'ambito di applicazione dell'esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=203403&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 7 marzo 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=200022&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270321#ctx1>

Area Penale

Cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) de 5 luglio 2018, C-390/16, *Dániel Bertold Lada*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Szombathelyi Törvényszék* (corte di Szombathely, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro – Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro – Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore – Principio del reciproco riconoscimento – Articolo 82, paragrafo 1, TFUE

La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letta alla luce dell'articolo 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203611&mode=req&pageIndex=13&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 6 febbraio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199101&mode=req&pageIndex=13&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-612/15, *Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo *Spetsializiran nakažatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale – Effettività dell'azione penale – Archiviazione del procedimento penale – Termine ragionevole – Direttiva 2012/13/UE – Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico – Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine –

Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore

1) L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli articoli 368 e 369 del *Nakazatelno protsesualen kodeks* (codice di procedura penale), nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.

2) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che informazioni dettagliate sull'accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, ma prima che quest'ultimo inizi a esaminare l'accusa nel merito e la discussione abbia inizio dinanzi ad esso, o addirittura dopo l'avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento.

L'articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, ma prima che quest'ultimo inizi a esaminare l'accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l'avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora nuovi elementi di prova

siano inseriti nel fascicolo nel corso del procedimento, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento.

3) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l'avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d'ufficio, in sostituzione del primo avvocato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=202545&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 4 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189561&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=446382#ctx1>

Mandato d'arresto europeo

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 25 luglio 2018, C-268/17, *AY*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Županijski Sud u Zagrebu* (Tribunale di comitato di Zagabria, Croazia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 2, articolo 3, punto 2, e articolo 4, punto 3 – Motivi di non esecuzione – Chiusura delle indagini preliminari – Principio del ne bis in idem – Persona ricercata sentita in qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti – Emissione di più mandati d'arresto europei nei confronti della stessa persona

1) L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'esecuzione è tenuta ad adottare una decisione rispetto a ogni mandato d'arresto europeo trasmessole, anche nel caso in cui, in tale Stato membro, sia stato già statuito su un precedente mandato d'arresto europeo riguardante la stessa persona e vertente sui medesimi fatti e in cui, tuttavia, il secondo mandato d'arresto europeo sia stato emesso soltanto in ragione del rinvio a giudizio, nello Stato membro emittente, della persona ricercata.

2) L'articolo 3, punto 2, e l'articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che una decisione del pubblico ministero, come quella dell'ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese di cui al procedimento principale, che ha posto fine a indagini preliminari avviate contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo è stata sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata l'azione penale

contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti, non può essere invocata per rifiutare l'esecuzione di tale mandato d'arresto europeo in base all'una o all'altra di tali disposizioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204395&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=533705>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 16 maggio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202006&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=533705>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, *LM*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Alta Corte, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un giudice indipendente e imparziale

L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione europea, adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di

violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d'arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest'ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204384&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=671733#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 28 giugno 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203431&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&doclang=IT&cid=671733#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 luglio 2018, C-220/18 PPU, LM

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen* (Tribunale superiore del Land, Brema, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea – Articolo 4 – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Portata dell'esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell'esecuzione – Esistenza di un ricorso nello Stato membro emittente – Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato membro

L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora disponga di elementi comprovanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, dei quali compete al giudice del rinvio verificare l'esattezza tenendo conto di tutti i dati aggiornati disponibili:

– l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona interessata da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il solo motivo che tale persona disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permette di contestare le sue condizioni di detenzione, sebbene l'esistenza di un simile mezzo di ricorso possa essere presa in considerazione da parte della medesima autorità al fine di adottare una decisione sulla consegna della persona interessata;

– l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo le informazioni a sua disposizione, che la suddetta persona sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria;

– l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve verificare, a tal fine, solo le condizioni di

detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti al fine di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

– l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può prendere in considerazione talune informazioni fornite da autorità dello Stato membro emittente diverse dall'autorità giudiziaria emittente, quali, in particolare, la garanzia che la persona interessata non sarà sottoposta a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204383&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez - Bordona presentate il 4 luglio 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=716806#ctx1>

Parte II - *Questioni pendenti*

Area Civile

Aiuti concessi dagli Stati

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Corte suprema di cassazione* (Italia) il 28 giugno 2017 – *Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA* (Causa C-387/17)

Questioni pregiudiziali:

Dica la CGUE [nelle circostanze proprie della causa principale: concernente un'azione di risarcimento danni contro lo Stato-Legislatore per la effettiva erogazione, nel periodo 1976-1980 e in forza di legge dello stesso Stato membro (legge n. 684 del 1974), di sovvenzioni costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, primo comma, del Trattato CE (ex art. 92 e attualmente art. 107 TFUE), non notificati, né autorizzati ai sensi dell'art. 88 del Trattato CE (ex art. 93 e attualmente art. 108 TFUE), ad impresa di navigazione in ambito di mercato, all'epoca, non liberalizzato (cabotaggio marittimo)]:

se, ai fini della qualificazione di detti aiuti (come “esistenti” e, quindi, non “nuovi”), trovi applicazione, e in che termini, l'art. 1, lett. b) v), del Regolamento n. 659 del 1999, che stabilisce: “v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione”; ovvero se trovi applicazione, e in che termini, il principio (portata formalmente differente da quello di diritto positivo anzidetto) – enunciato dal Tribunale

con la sentenza del 15 giugno 2000, nelle cause riunite T-298/97 e altre (Alzetta e a./Commissione, § 143), confermata, per la statuizione che interessa in questa sede, dalla CGUE con la sentenza del 29 aprile 2004 in C-298/00 P (§§ 66-69) – secondo cui “(...) un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato [poi: 87, par. 1], applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza”;

se, comunque, sempre ai fini della qualificazione dei predetti aiuti, trovi applicazione, e in che termini, l'art. 1, lett. b) iv), medesimo Reg. n. 659 del 1999, che afferma essere “esistenti” “gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15” – norma che, a sua volta, stabilisce un termine di prescrizione decennale per il recupero degli aiuti illegalmente concessi –, oppure trovino applicazione, in che termini (analoghi o meno al principio espresso dalla citata norma di diritto positivo), i principi, ripetutamente affermati dalla stessa CGUE, di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 13 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205660&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Contratti dei consumatori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 luglio 2017 – *Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV* (Causa C-430/17)

Questioni pregiudiziali:

Se, nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE 1, ai fini della questione se un mezzo di comunicazione a distanza (nella specie: opuscolo pubblicitario con cartolina per ordine) offra spazi o tempi di visualizzazione delle informazioni limitati, rilevi

a) se il mezzo di comunicazione a distanza offra per sua natura (astrattamente) solamente spazi o tempi limitati,

oppure

b) se esso offra, nella configurazione (concreta) scelta dall'impresa, solamente spazi o tempi limitati.

Se sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83/UE che, in caso di possibilità di visualizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE, le informazioni sul diritto di recesso comprendano solo un richiamo alla sussistenza del diritto di recesso.

Se gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83/UE, impongano sempre tassativamente, ai fini della conclusione di un contratto a distanza, anche nel caso di possibilità di visualizzazione limitata, di allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, della direttiva 2011/83/UE.

1 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 20 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205945&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de Primera Instancia de Barcelona* (Spagna) il 7 aprile 2017 – *Bankia S.A. / Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez* (Causa C-179/17)

Questioni pregiudiziali:

Se sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale (sentenza del Tribunal Supremo del 18 febbraio 2016) secondo cui, nonostante una clausola di scadenza sia qualificata come abusiva e nonostante essa sia il fondamento dell'azione esecutiva, l'esecuzione ipotecaria non dovrebbe estinguersi, in quanto la sua prosecuzione è più vantaggiosa per il consumatore rispetto all'eventuale esecuzione di una sentenza pronunciata all'esito di un giudizio di cognizione ai sensi dell'articolo 1124 c.c., nel qual caso il consumatore non godrebbe dei privilegi processuali tipici dell'esecuzione ipotecaria, senza che, però, il menzionato orientamento giurisprudenziale tenga conto della consolidata giurisprudenza del medesimo Tribunal Supremo, secondo cui l'articolo 1124 c.c. (previsto per i contratti a obbligazioni reciproche) non è applicabile al contratto di mutuo, essendo questo un contratto reale ed unilaterale che si perfeziona soltanto con la

consegna del denaro, e che, pertanto, genera obblighi solo in capo al mutuatario e non al mutuante (creditore), ragion per cui, secondo tale orientamento dello stesso Tribunal Supremo, nel giudizio di cognizione il consumatore potrebbe ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione e risarcimento, il che comporta l'ovvia conclusione di non poter ritenere la prosecuzione dell'esecuzione ipotecaria più vantaggiosa.

Se, nel caso in cui si ammetta l'applicazione dell'articolo 1124 c.c. ai contratti di mutuo o in generale a quelli di credito, sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale, come quello citato, che non tiene conto, nel valutare se sia più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell'esecuzione ipotecaria o la procedura di cognizione ai sensi dell'articolo 1124 c.c., del fatto che, in questo secondo caso, il tribunale può rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento in applicazione proprio dell'articolo 1124 c.c., secondo cui il tribunale dichiara la risoluzione richiesta, nel caso in cui non vi siano motivi legittimi che lo autorizzino a fissare un termine, considerando che, proprio in tema di mutuo e credito ipotecario per l'acquisto di una casa di abitazione a lungo termine (20 o 30 anni), è abbastanza probabile che i tribunali applichino questo motivo di rigetto, soprattutto nei casi in cui l'effettivo inadempimento dell'obbligo di pagamento non sia stato molto grave.

3) Se, nel caso in cui si consideri più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell'esecuzione ipotecaria con le conseguenze della scadenza anticipata, se sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale, come quello citato, che applica in via suppletiva una norma giuridica (l'articolo 693.2 LEC) nonostante il contratto possa sussistere anche senza la clausola di scadenza anticipata, e che conferisce effetti al citato articolo 693.2 LEC nonostante la mancanza del suo presupposto fondamentale:

l'esistenza nel contratto di una clausola valida ed efficace di scadenza anticipata, che è stata precisamente dichiarata abusiva, nulla ed inefficace.

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Supremo* (Spagna) il 9 febbraio 2017 – *NCG Banco, S.A. (attualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A.) / Alberto García Salamanca Santos* (Causa C-70/17)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, nell'ambito di un'azione diretta all'accertamento dell'abusività di una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, che prevede l'esigibilità dell'intero credito per mancato pagamento di una rata, oltre ad altri casi relativi al mancato pagamento di più rate, può rilevare unicamente l'abusività del punto o del caso riferito al mancato pagamento di una rata, e mantenere valida la pattuizione della scadenza anticipata per mancato pagamento delle altre rate prevista in via generale dalla stessa clausola, a prescindere dal fatto che il giudizio concreto di validità o di abusività debba essere differito al momento dell'esercizio di tale facoltà.

Se un giudice nazionale – dopo aver dichiarato abusiva una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo o credito con garanzia ipotecaria - abbia la facoltà di valutare, ai sensi della direttiva 93/13, che l'applicazione in via suppletiva di una norma di diritto nazionale, benché determini l'inizio o la prosecuzione del procedimento di esecuzione nei confronti del consumatore, risulta più vantaggiosa per quest'ultimo rispetto all'archiviazione del procedimento speciale di esecuzione ipotecaria di cui trattasi, e quindi se possa permettere al creditore di chiedere la risoluzione del contratto di mutuo o credito, o di reclamare il pagamento degli importi dovuti, e la conseguente esecuzione della sentenza di condanna, senza i vantaggi che il procedimento speciale di esecuzione ipotecaria conferisce al consumatore.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 13 settembre 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205657&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx_1

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de Primera Instancia de Alicante* (Spagna) il 12 settembre 2016 – *Bankia S.A. / Alfredo Sánchez Martínez e Sandra Sánchez Triviño* (Causa C-486/16)

Questioni pregiudiziali:

Se sia contrario agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio 1, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto che, al momento di decidere sul carattere abusivo di una clausola di esigibilità anticipata come quella contenuta nel contratto controverso, stipulato tra un imprenditore e un consumatore, si tenga conto non solo delle circostanze presenti alla data della conclusione del contratto, ma anche della gravità dell'inadempimento da parte del consumatore nel periodo successivo al perfezionamento dello stesso.

Se sia contrario al principio di effettività previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto di disporre l'avvio dell'esecuzione sulla base di una clausola di esigibilità anticipata, che è stata dichiarata abusiva con sentenza definitiva nell'ambito di un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria, avente le stesse parti e basato sullo stesso contratto di mutuo ipotecario, anche qualora l'ordinamento interno non riconosca alla decisione giudiziaria anteriore autorità di cosa giudicata sostanziale ma, nondimeno, preveda il divieto di avviare un nuovo procedimento di esecuzione sulla base dello stesso titolo esecutivo.

Se, nell'ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria in cui il giudice di primo grado abbia disposto l'improcedibilità

dell'esecuzione ipotecaria - in quanto fondata su una clausola di esigibilità anticipata già dichiarata abusiva in un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria basato sullo stesso titolo esecutivo e avente le stesse parti -, e in cui la decisione di improcedibilità dell'esecuzione sia stata revocata dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al giudice di primo grado perché disponga l'avvio dell'esecuzione, risulti contrario al principio di effettività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, vincolare il giudice di primo grado alla decisione presa in appello o, invece, se debba interpretarsi il diritto interno nel senso che il giudice di primo grado non è vincolato dalla decisione di secondo grado qualora esista già una decisione giurisdizionale anteriore a carattere definitivo, in cui viene dichiarata nulla la clausola di esigibilità anticipata sulla quale si fonda l'autorizzazione all'esecuzione, con la conseguenza che, in tale caso, si debba nuovamente dichiarare l'irricevibilità della domanda di esecuzione ipotecaria.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 13 settembre 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205661&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx_1

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada* (Spagna) il 15 febbraio 2016 – *Bankia S.A. / Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez e Sheyla-Jeanneth Felix Caiza* (Causa C-92/16)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che un contratto non può sussistere senza la clausola abusiva qualora il restante contratto risulti eccessivamente oneroso per il professionista.

Nel caso in cui un contratto eccessivamente oneroso per il professionista non possa essere mantenuto, se il giudice nazionale abbia la facoltà, al fine di conservare il contratto, a tutela del consumatore, di applicare una disposizione di diritto suppletivo oppure debba integrare il contratto con una norma minimamente tollerabile per il professionista.

Se l'annullamento di una clausola di scadenza anticipata abusiva lasci impregiudicato il restante contratto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Se il consumatore possa rinunciare, dinanzi al giudice investito del procedimento, al regime di protezione della direttiva 93/13.

5) Se sia conforme al principio di effettività di cui alla direttiva 93/13 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2 una legge processuale nazionale che subordini diritti o vantaggi sostanziali del consumatore alla condizione che questi si sottoponga a un procedimento di esecuzione particolarmente celere e non riconosca gli stessi diritti o vantaggi nell'ambito di altri procedimenti.

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander* (Spagna) il 23 marzo 2016 – *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. / Fernando Quintano Ujeta e María Isabel Sánchez García* (Causa C-167/16)

Questioni pregiudiziali:

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, siano compatibili con il fatto che la qualificazione come abusiva di una clausola di scadenza anticipata, costituente il fondamento di un procedimento di esecuzione, non comporta alcuna conseguenza nell'ambito del procedimento giudiziario in cui viene rilevata l'abusività.

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 siano compatibili con un'interpretazione che subordina le conseguenze della qualificazione come abusiva

di una clausola di scadenza anticipata alle caratteristiche concrete dei procedimenti giurisdizionali per i quali può optare il professionista.

Se sia conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 un'interpretazione secondo cui una clausola predisposta, pur consentendo la scadenza anticipata del debito nell'ambito di un contratto di lunga durata in caso di inadempimento non grave, e pur lasciando così il consumatore in una situazione più svantaggiosa rispetto a quella derivante dalla norma nazionale di natura suppletiva, non sarebbe nulla unicamente perché esiste una regola correttiva nella normativa processuale nazionale applicabile soltanto nel procedimento giurisdizionale concreto scelto dal professionista e solo in presenza di determinate condizioni.

Se l'articolo 693, paragrafo 3, della LEC 2 integri un rimedio adeguato ed efficace che consente al consumatore di ovviare agli effetti di una pattuizione di scadenza anticipata del debito abusiva, tenendo presente che egli deve pagare gli interessi e le spese.

Se sia conforme al principio di effettività della direttiva 93/13 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 3 una legge processuale nazionale che accordi diritti al consumatore da far valere nel quadro di un procedimento esecutivo particolarmente celere, che il professionista può scegliere a fronte di altri procedimenti alternativi in cui tali diritti non sono riconosciuti.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 13 settembre 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205655&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx_1

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High court of Justice, Family Division (England and Wales)* (Regno Unito) il 14 giugno 2018 – *UD / XB* (Causa C-393/18 PPU)

Questioni pregiudiziali:

Se la presenza fisica di un minore in uno Stato costituisca un elemento essenziale della residenza abituale ai sensi dell'articolo 8 del [regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio] 1.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari della responsabilità genitoriale, se il fatto che la madre sia stata indotta con l'inganno a recarsi in un altro Stato e poi illegalmente detenuta dal padre in tale Stato mediante coercizione o altro atto illecito, essendo infine costretta a partorire in tale Stato, abbia o meno un impatto sulla risposta alla questione sub 1), in circostanze che potrebbero aver dato luogo a una violazione dei diritti umani della madre e/o del figlio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 20 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205944&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Dati personali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākā tiesa* (Lettonia) il 12 giugno 2017 – *Sergejs Buivids* (Causa C-345/17)

Questioni pregiudiziali:

Se rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46 1 attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità

procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.

Se la direttiva 95/46 debba essere interpretata nel senso che le attività di cui sopra possano essere considerate come un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva.

1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GU 1995, L 281, pag. 31).

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 27 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206183&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Diritto al ricongiungimento familiare

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad van State* (Paesi Bassi) il 22 settembre 2017 – *Y.Z. e a., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* (Causa C-557/17)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 16, paragrafo 2, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/86/CE 1 del Consiglio [...], del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare debba essere interpretato nel senso che esso osta alla revoca di un permesso di soggiorno rilasciato nel contesto del ricongiungimento familiare nel caso in cui il rilascio di detto titolo di soggiorno sia basato su dati fraudolenti, laddove il familiare non era a conoscenza della natura fraudolenta di detti dati.

Se l'articolo 9, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/109/CE 2 del Consiglio [...], del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano

soggiornanti di lungo periodo debba essere interpretato nel senso che esso osta alla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui l'acquisizione di tale status sia fondata su dati fraudolenti laddove il soggiornante di lungo periodo non era a conoscenza della natura fraudolenta di detti dati.

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 4 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206467&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Diritto d'autore e diritti connessi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta domstolen* (Svezia) il 28 settembre 2017 – *Riksåklagaren / Imran Syed* (Causa C-572/17)

Questioni pregiudiziali:

Qualora merci che recano un motivo decorativo protetto vengano illegalmente poste in vendita in un negozio, se possa sussistere una violazione dell'esclusivo diritto di distribuzione spettante all'autore, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, anche rispetto a merci che recano identici motivi decorativi e che sono conservate in magazzino dalla persona che le ha poste in vendita.

Se sia rilevante la circostanza che le merci siano conservate nei locali di un magazzino connesso al negozio oppure sito altrove.

Conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presentate il 3 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206385&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Area Lavoro

Previdenza sociale dei lavoratori migranti

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Irlanda) il 30 maggio 2017 – *Eugen Bogatu / Minister for Social Protection* (Causa C-322/17)

Questioni pregiudiziali:

Se il [regolamento n. 883/2004] 1 e, in particolare, il suo articolo 67, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, esigano che, ai fini dell'ammissibilità a una "prestazione familiare" come definita all'articolo 1, lettera z), del regolamento, una persona sia un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro competente (come definito all'articolo 1, lettera s), del regolamento) o che, in alternativa, riceva una prestazione in denaro di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

2) Se il riferimento a una "prestazione in denaro" di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che riguarda unicamente il periodo durante il quale il richiedente riceve effettivamente una prestazione in denaro, o se indichi qualsiasi periodo in cui un richiedente dispone di una copertura assicurativa per una prestazione in denaro futura, a prescindere dalla circostanza [OR. 10] che tale prestazione sia stata o meno richiesta alla data della domanda di prestazione familiare.

1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 4 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206466&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Centrale Raad van Beroep* (Paesi Bassi) l'8 agosto 2017 – *Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / D. Balandin e a.* (Causa C-477/17)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 1 del regolamento n. 1231/2010 debba essere interpretato nel senso che i lavoratori subordinati con la cittadinanza di un paese terzo, che risiedono fuori dall'Unione ma lavorano temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, possono invocare il (titolo II del) regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009.

1 Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2010, L 344, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (...) (GU 2009, L 284, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 27 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206187&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Ricorsi in materia di discriminazione sul lavoro

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Irlanda) il 22 giugno 2017 – *Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána/Workplace Relations Commission* (Causa C-378/17)

Questione pregiudiziale:

Qualora

(a) un organo nazionale sia istituito dalla legge e disponga di competenza generale al fine, inter alia, di garantire l'applicazione del diritto dell'Unione europea in un particolare settore; e

(b) il diritto nazionale disponga che siffatto organo non ha competenza in una limitata categoria di casi in cui un ricorso effettivo renderebbe necessario disapplicare la normativa nazionale sulla base del diritto nazionale o del diritto dell'Unione europea; e

(c) i giudici nazionali competenti abbiano il potere di emettere qualsiasi provvedimento adeguato che dispone la disapplicazione della legislazione nazionale necessario per garantire il rispetto dell'atto di diritto dell'Unione europea di cui trattasi, di conoscere delle cause in cui si rendesse necessario siffatto ricorso, di offrire in

siffatti casi ogni mezzo di ricorso previsto dal diritto dell'Unione europea e, qualora sia stato introdotto il ricorso previsto dinanzi ai giudici nazionali, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, considerato conforme ai principi di equivalenza e di effettività

se ciononostante si debba presumere che il suddetto organo istituito per legge sia competente ad esaminare un reclamo secondo il quale la legislazione nazionale violava il rilevante diritto dell'Unione europea e, ove accolga tale reclamo, disapplichì detta legislazione, sebbene il diritto nazionale conferisca tale competenza, in tutti i casi vertenti su contestazioni della validità della legislazione per qualsiasi motivo o su richieste di disapplicazione della legislazione, ad un giudice istituito dalla Costituzione invece che all'organo in questione.

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate l'11 settembre 2018:

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Norma che ripartisce la competenza tra due organi in cause specifiche a seconda della natura del ricorso proposto — Ricorsi in materia di discriminazione sul lavoro — Competenza limitata di un organo istituito per legge — Incompetenza a conoscere di cause che rendono necessaria la disapplicazione della legislazione nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione — Primazia del diritto dell'Unione — Piena efficacia — Autonomia procedurale degli Stati membri — Equivalenza ed effettività

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205542&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Germania) il 26 luglio 2017 – *A & G Fabrschul-Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel* (Causa C-449/17)

Questioni pregiudiziali:

1) Se la nozione di insegnamento scolastico o universitario, di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1, comprenda le lezioni di scuola guida per l'ottenimento della patente di guida per le categorie B e C1.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il riconoscimento della ricorrente come organismo avente finalità simili ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possa risultare dalle disposizioni di legge sull'esame di istruttore di guida e sul rilascio dell'abilitazione di istruttore di guida e di scuola guida di cui al Gesetz über das Fahrlehrerwesen (legge sulla qualifica di istruttore di guida), 25 agosto 1969 (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), da ultimo modificato dal Fahrlehrergesetz (legge sugli istruttori di guida), 28 novembre 2016 (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722) e dall'interesse generale alla formazione di allievi conducenti volta a creare utenti della strada sicuri, responsabili e rispettosi dell'ambiente.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se la nozione di insegnante a titolo personale di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale.

4) In caso di risposta negativa alle questioni seconda e terza:

Se un insegnante agisca sempre in qualità di insegnante a titolo personale ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, qualora operi per proprio conto e sotto la propria responsabilità, oppure se il carattere di insegnante a titolo personale implichi ulteriori requisiti.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 3 ottobre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206384&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Francia) il 3 aprile 2017 – *Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances* (Causa C-165/17)

Questioni pregiudiziali:

Se, nel caso in cui le spese sopportate da una succursale stabilita in un primo Stato membro siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua casa madre stabilita in un altro Stato membro, le disposizioni di cui

agli articoli 17, paragrafi 2, 3 e 5, e 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE 1, riprese negli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE 2, debbano essere interpretate nel senso che esse implicano che lo Stato membro della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato in funzione delle operazioni da questa realizzate nel proprio Stato di immatricolazione e delle norme applicabili in tale Stato, oppure il prorata di detrazione della casa madre, oppure ancora un prorata di detrazione specifico combinante le norme applicabili negli Stati membri di immatricolazione della succursale e della casa madre, in particolare tenendo conto dell'eventuale esistenza di un regime di opzione per l'assoggettamento delle operazioni all'imposta sul valore aggiunto.

2) Quali norme occorra applicare nell'ipotesi particolare in cui le spese sopportate dalla succursale concorrano alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato di immatricolazione e alla realizzazione delle operazioni della casa madre, segnatamente con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione.

1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

2 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 3 ottobre 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206382&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx_1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Münster* (Germania) il 17 maggio 2017 – *Harry Mensing / Finanzamt Hamm* (Causa C-264/17)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la direttiva IVA) debba essere interpretato nel senso che [Or. 2] i soggetti passivi-rivenditori possono optare per l'applicazione del regime del margine anche con riguardo alle cessioni di oggetti d'arte che siano stati loro ceduti, a livello intracomunitario, dall'autore o dai suoi aventi causa non costituenti persone ai sensi dell'articolo 314 della direttiva IVA.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l'articolo 322, lettera b), della direttiva IVA imponga, in capo al rivenditore, il diniego del diritto alla detrazione dell'imposta a monte sull'acquisto intracomunitario degli oggetti d'arte anche in assenza di una disposizione nazionale contenente analoga clausola.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 13 settembre 2018:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=205659&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx_1

Tassazione delle plusvalenze relative a quote societarie

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Baden-Württemberg* (Germania) il 4 ottobre 2017 – *Martin Wächtler / Finanzamt Konstanz* (Causa C-581/17)

Questione pregiudiziale:

Se le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21

giugno 1999, entrato in vigore il 1° giugno 2002, in particolare il suo Preambolo, nonché gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 16 e l'articolo 9 dell'allegato I, debbano essere interpretate nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro, per effetto della quale, al fine di escludere che taluni redditi possano sfuggire alla base imponibile, le plusvalenze relative a diritti societari latenti e non ancora realizzate vengano assoggettate a imposta (senza differimento), nell'ipotesi in cui un cittadino di tale Stato membro ivi residente ed ivi integralmente assoggettato ad imposta trasferisca il proprio domicilio in Svizzera e non in uno Stato

membro dell'Unione europea o in uno Stato cui si applichi l'accordo sullo Spazio economico europeo.

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 27 settembre 2018:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=206184&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=519515#ctx1>

Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 maggio 2018, cause riunite C-331/16 e C-366/16, *K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretariato di stato alla sicurezza e alla giustizia, Paesi Bassi) e H. F. contro Belgische Staat (Stato belga)*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 maggio 2018, C-574/15, *Procedimento penale contro Mauro Scialdone*.

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 8 maggio 2018, C-82/16, *K.A. e a. contro Belgische Staat (Stato belga)*.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 17 maggio 2018, C-660/16 e C-661-16, *Finanzamt Dachau (amministrazione finanziaria di Dachau) contro Achim Kollroß (C 660/16), e Finanzamt Göppingen (amministrazione finanziaria di Göppingen) contro Erich Wirtl (C 661/16)*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 31 maggio 2018, C-483/16, *Zsolt Sziber contro ERSTE Bank Hungary Zrt*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 31 maggio 2018, C-633/16, *Ernst & Young P/S contro Konkurrenserådet*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 31 maggio 2018, C-647/16, *Adil Hassan contro Préfet du Pas-de-Calais*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 31 maggio 2018, C-190/17, *Lu Zheng contro Ministerio de Economía y Competitividad*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 31 maggio 2018, C-306/17, *Éva Nothartová contro Sámson József Boldizsár*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 31 maggio 2018, C-335/17, *Neli Valcheva contro Georgios Babanarakis*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-612/15, *Nikolay Kolev, Milko Hristov, Stefan Kostadinov*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-210/16, *Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein*

contro Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, con l'intervento di: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-673/16, *Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept contro Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, con l'intervento di: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 5 giugno 2018, C-677/16, *Lucia Montero Mateos contro Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid*

Sentenza della Corte (Nona Sezione), 6 giugno 2018, C-250/17, *Virgílio Tarragó da Silveira contro Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6 giugno 2018, C-49/17, *Koppers Denmark ApS contro Skatteministeriet*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 giugno 2018, C-83/17, *KP contro LO*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 giugno 2018, C-163/16, *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS contro Van Haren Schoenen BV*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 12 giugno 2018, C-650/16, *A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contro Skatteministeriet*,

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 13 giugno 2018, C-421/17, *Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 13 giugno 2018, C-665/16, *Minister Finansów contro Gmina Wrocław*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 14 giugno 2018, C-39/17, *Lubrizol France SAS contro Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 giugno 2018, C-169/17, *Asociación Nacional de*

Productores de Ganado Porcino contro Administración del Estado

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 19 giugno 2018, C-181/16, *Sadikou Gnandi contro État belge*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 20 giugno 2018, C-108/17, *Enteco Balti UAB contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, con l'intervento di: Vilniaus teritorinė muitinė,*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 26 giugno 2018, C-451/16, *MB contro Secretary of State for Work and Pensions*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 giugno 2018, C-480/16, *Fidelity Funds, Fidelity Investment Funds, Fidelity Institutional Funds contro Skatteministeriet, con l'intervento di: NN (L) SICAV*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 giugno 2018, C-681/16, *Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group contro Orifarm GmbH*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 giugno 2018, C-1/17, *Petronas Lubricants Italy SpA contro Livio Guida*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 giugno 2018, C-20/17, *Vincent Pierre Oberle*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 giugno 2018, C-90/17, *Turbogás – Produtora Energética SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 27 giugno 2018, C-230/17, *Erdem Deba Altiner, Isabel Hanna Ravn contro Udlændingestyrelsen*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 giugno 2018, C-246/17, *Ibrahima Diallo contro État belge*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 giugno 2018, cause riunite C-459/17 e C-460/17, *SGI (C 459/17), Valériane SNC (C 460/17) contro Ministre de l'Action et des Comptes publics*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 28 giugno 2018, C-2/17, *Instituto Nacional de la*

Seguridad Social (INSS) contro Jesús Crespo Rey, con l'intervento di Tesorería General de la Seguridad Social

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 28 giugno 2018, C-57/17, *Eva Soraya Checa Honrado contro Fondo de Garantía Salarial*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 28 giugno 2018, C-512/17, *HR con l'intervento di KO, Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 5 luglio 2018, C-27/17, *AB flyLAL Lithuanian Airlines, in liquidazione*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 5 luglio 2018, C-320/17, *Marle Participations SARL*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) de 5 luglio 2018, C-390/16, *Dániel Bertold Lada*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 5 luglio 2018, C-544/16, *Marcandi Ltd, che agisce con la denominazione commerciale di Madbid*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 luglio 2018, C-213/17, *X*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 luglio 2018, C-25/17, *Tietosuojavaltuutettu*

Sentenza della Corte (Decima Sezione), 11 luglio 2018, C-60/17, *Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 12 luglio 2018, C-89/17, *Secretary of State for the Home Department*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 luglio 2018, C-585/16, *Serin Albeto*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 25 luglio 2018, C-679/16, *A*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 25 luglio 2018, C-96/17, *Gardenia Vernaža Ayovi*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 25 luglio 2018, C-338/17, *Virginie Marie Gabrielle Guigo*

Sentenza della Corte (Prima sezione), 25 luglio 2018, C-404/17, *A*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25
luglio 2018, C-216/18 PPU, *LM*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25
luglio 2018, C-220/18 PPU, *LM*